

 <p>C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti LEVANTE - TIGULLIO</p>	<p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca C.P.I.A. LEVANTE TIGULLIO DI GENOVA CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI <i>Soggetto pubblico di riferimento per l'apprendimento permanente</i></p> <p>Unità amministrativa: <i>Sede centrale di Cogorno (GE) – Sede associata di Genova</i></p> <p>Unità didattica: <i>Istituto Istruzione Secondaria Superiore Giovanni Caboto – Chiavari (GE)</i> <i>Istituto Professionale Statale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera Marco Polo - GE</i> <i>Istituto Istruzione Secondaria Superiore Majorana-Giorgi – GE</i> <i>Istituto Istruzione Secondaria Superiore F. Liceti – Rapallo (GE)</i></p>	
	<p>F.A.M.I.</p> <p><i>Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020</i> <i>OS2 Integrazione / Migrazione legale</i> <i>ON 2 Integrazione – Formazione civico linguistica</i> <i>PERCORSI. ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA</i> <i>PROG 53</i></p>	 <p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020</p> <p><i>MiBACT, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <i>Dipartimento per le Programmazioni</i> <i>O.C.E. per gli Affari Internazionali - Ufficio</i> <i>Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei</i> <i>Indirizzo per lo sviluppo e la crescita sociale</i></p> <p>COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)</p>

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

A.S. 2017-2018

	<p>C.P.I.A. LEVANTE TIGULLIO METROPOLITANO DI GENOVA CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI</p> <p>SEDE CENTRALE: Cso IV Novembre 115, 16030 Cogorno (GE) - Tel. 0185 383442 SEDE ASSOCIATA: Via Monte Zovetto 7, 16145 Genova Tel. 010 312126 Email: gemm18400q@istruzione.it - PEC: gemm18400q@pec.istruzione.it Sito web: www.cpialevantetigullio.it - C. mecc. GEMM18400Q - C.F. 9006904010</p>	 Alfa
---	--	---

Indice generale

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO	1
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	3
Art. 2 – Interpretazione autentica.....	3
TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI.....	4
CAPO PRIMO – RELAZIONI SINDACALI.....	4
Art. 3 – Obiettivi e strumenti.....	4
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente.....	4
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa.....	4
Art. 6 – Informazione preventiva	5
CAPO SECONDO - DIRITTI SINDACALI.....	7
Art. 8 – Attività sindacale.....	7
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro.....	7
Art. 10 - Sciopero.....	8
Art. 11 – Referendum.....	8
TITOLO TERZO – ORARIO DI LAVORO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	9
Art. 12 – Collaborazione plurime del personale docente.....	9
Art. 13 – Orario di lavoro del personale ATA.....	9
Art. 14 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA.....	9
TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.....	11
CAPO PRIMO - NORME GENERALI.....	11
Art. 16 – Risorse contrattabili	11
Art. 15 – Attività finalizzate.....	12
CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS.....	13
Art. 18 – Finalizzazione delle risorse del FIS.....	13
Art. 19 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica	13
Art. 20 – Sintesi schematica dei criteri di ripartizione del fondo di istituto (personale docente ed ATA).....	14
Art. 21 - Conferimento degli incarichi.....	15
Art. 22 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA.....	15
CAPO TERZO – UTILIZZAZIONE DELLE RESTANTI RISORSE.....	16
Art. 23 – Personale docente.....	16
Art. 24 – Personale ATA.....	16
TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA.....	18
Art. 25 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	18
Art. 26 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).....	18
Art. 27 - Le figure sensibili.....	18
TITOLO SESTO - NORME DI SALVAGUARDIA.....	19
Art. 28 – Clausola di salvaguardia finanziaria.....	19
Art. 29 – Sospensione di incarico o di attività progettuale.....	19
Art. 30 – Principio di corrispettività ai sensi dell’art. 7 c. 5 del D.Lgs 165 / 01.....	19
Art. 31 – Qualità delle attività progettuali.....	20
SOTTOSCRIZIONE DELL'IPOTESI DI CONTRATTO.....	21

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Centro Provinciale per l'Istruzione degli adulti Levante Tigullio di Genova.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016-2017.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO PRIMO – RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, concordando la data e l’ora con le RSU.
4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora di inizio e di termine dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti

non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:

- a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
- b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
- c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
- d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
- e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF (art. 33, co. 2);
- f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
- g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
- h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2);
- i. compensi derivanti dal finanziamento del progetto del Comune di Genova denominato "Cogestione dei servizi di supporto al funzionamento, didattico e amministrativo delle ISA".

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e) utilizzazione dei servizi sociali;
- f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma

- stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g) tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
- a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
 - d) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - e) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse;
 - f) ripartizione del bonus per la valorizzazione del personale docente.

CAPO SECONDO - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nello spazio comune di accesso della sede centrale del CPIA, al piano terzo dell'edificio di Corso IV Novembre 115 a Cogorno, nonché in spazio accessibile e ben visibile nella sede associata dell'Istituto, in via Montezovetto 7, a Genova.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale lo spazio situato uno spazio situato nella sede centrale o associata, da concordarsi di volta in volta con il dirigente.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU ed ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione di assemblea viene inoltrata al personale tramite circolare interna del Dirigente Scolastico.
4. L'adesione alla stessa va espressa in forma scritta con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. Tale comunicazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui almeno 1 unità di personale amministrativo o di collaboratore scolastico saranno in ogni caso addette a tali attività per ciascun plesso. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

7. In caso di Assemblea interna del personale, considerata la distanza tra la sede centrale e la sede associata, si prevede un'ampliamento della durata di due ore prevista dall'art. 8 del CCNL vigente a tre ore.

Art. 10 - Sciopero

1. Come stabilito dall'accordo integrativo nazionale stipulato in data 8 ottobre 1999, in attuazione della L. 146/1990, in caso di sciopero proclamato in occasione delle iscrizioni, degli scrutini e degli esami, al fine di garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione di detti adempimenti, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - almeno un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa;
 - almeno un collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura e per la vigilanza sull'ingresso principale di ogni plesso interessato dalle attività sopracitate.
2. Per contingentare il personale ATA che deve fornire i servizi minimi essenziali di cui al comma precedente, si concorda di riferirsi al criterio della rotazione del personale medesimo in base all'anzianità di servizio presso questo istituto, a partire da chi ha la minore anzianità.
3. Il contingentamento avverrà laddove non si prefiguri la possibilità di poter garantire i servizi minimi essenziali, dopo avere esperito i possibili tentativi di accordo consensuale con il personale.
4. Se il personale già contingentato non potesse essere presente in servizio per giustificato motivo diverso dallo sciopero, il contingentamento interesserà un'altra unità di personale sulla base del criterio di cui al precedente comma 2.
5. Si ritiene infine necessario applicare la disciplina di cui sopra agli esami calendarizzati dalla Prefettura (test di conoscenza della lingua italiana, sessioni di informazione civica, test per l'accordo di integrazione), ove risulta indispensabile per il servizio la presenza di almeno due docenti, un collaboratore scolastico ed un assistente amministrativo.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – ORARIO DI LAVORO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Art. 12 – Collaborazione plurime del personale docente

Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL, previa verifica della copertura finanziaria.

Art. 13 – Orario di lavoro del personale ATA

1. In ragione della complessità specifica del CPIA di concedere la diminuzione dell'orario settimanale del personale ATA a 35 ore, laddove, oltre alla presenza di orario di apertura della sede di lavoro superiore alle 10 ore giornaliere si verifichino le seguenti condizioni:

- orario di lavoro settimanale allungato per esigenze di servizio, in misura non inferiore a 30 giorni per anno scolastico;
- turnazione irregolare dell'orario di lavoro

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1 In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, sentita la disponibilità del dipendente, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, nel rispetto dell'orario massimo giornaliero. È consentito, a richiesta del dipendente, il recupero compensativo di tali ore nei periodi previsti dall'art. 54 c. 4 del CCNL vigente.

3. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a) importanza del servizio in quanto possa integrare un livello minimo di prestazione come tutelato dal dettato costituzionale (scrutini ed esami, ivi compresi le attività periodiche di esami e formazione civica in favore dei cittadini stranieri svolte dal CPIA nell'ambito di norme di legge e di specifici accordi interministeriali)
- b) sede presso cui svolgere la prestazione aggiuntiva;
- c) disponibilità del personale;

- d) professionalità specifica.
4. Le prestazioni aggiuntive sono oggetto di formale incarico.

Art. 15 – Assegnazione del personale a sedi esterne prive di codice meccanografico

1. Si distinguono le sedi in regime di convenzione con altro ente e le sedi consegnate da un ente locale con destinazione d'uso scolastico.
2. In relazione alle sedi in regime di convenzione il dirigente può assegnare il personale docente o ATA, sentitane la disponibilità.
3. In relazione alle sedi consegnate in via definitiva dall'ente locale ad uso scolastico (in attesa di generazione di codice meccanografico), il dirigente assegnerà il personale, docente ed ATA, seguendo prioritariamente il criterio della disponibilità del personale stesso e, in seconda istanza, seguendo l'ordine della graduatoria interna.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO PRIMO - NORME GENERALI

Art. 16 – Risorse contrattabili

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica (FIS) annualmente stabiliti dal MIUR;
- b. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
- d. stanziamenti per le ore eccedenti dei colleghi assenti.

2. Le risorse disponibili per il presente contratto comunicate con comunicazione interna del DSGA prot. n. 3518 del 09.11.2017 ai sensi della nota ministeriale n. 19107 del 28 settembre 2017

Periodo settembre-dicembre 2017	
FIS	4908,33
Funzioni strumentali	1424,41
Incarichi specifici	284,45
Ore eccedenti	196,50
Totali	6813,69

Periodo gennaio-agosto 2018	
FIS	9816,68
Funzioni strumentali	2848,82
Incarichi specifici	586,90
Ore eccedenti	393,00
Totali	13645,4

Economie anno scolastico 2016-2017	
FIS	2216,84
Funzioni strumentali	
Incarichi specifici	
Ore eccedenti	752,55
Totali	2969,39

Risorse complessive anno scolastico 2017-2018	
FIS (non depurato dell'indennità DSGA)	16941,85
Funzioni strumentali	4273,23
Incarichi specifici	853,35
Ore eccedenti	1342,05
Aree a rischio	1706,33
Totali	€ 25.116,81

Art. 15 – Attività finalizzate

I fondi finalizzati a specifiche attività (funzioni strumentali, incarichi specifici) possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 18 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 19 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 17, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Il riparto delle risorse avviene tenendo conto del seguente ordine di priorità:

- A. indennità di direzione (DSGA e suo sostituto);
- B. supporto da parte di docenti all'attività organizzativa generale e didattica, cioè a quelle attività indispensabili all'organizzazione, al funzionamento, alla sicurezza della scuola (collaboratori del dirigente, coordinamento di sede), nonché attività funzionali all'insegnamento eccedenti gli obblighi contrattuali, progetti legati ai fini istituzionali ed ordinamentali e progetti strutturali già autorizzati e che richiedono di essere portati a termine, progetti di ampliamento dell'offerta formativa, tutti gli altri progetti previsti dal PTOF;
- C. attività aggiuntive del personale ATA.

2. Eventuali somme non utilizzate confluiscano nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

3. A conferma ed integrazione di quanto già enunciato al comma 1, sulla base delle proposte deliberate dal Collegio dei docenti, le delegazioni trattanti hanno concordato i seguenti criteri di ripartizione del Fondo di istituto:

- a) la suddivisione delle risorse da destinare ai compensi accessori per il personale docente ed ATA verrà erogata sulla base dei carichi di lavoro del personale, nella misura concordata al tavolo di contrattazione del 35% al personale ATA e del 65% al personale docente del FIS, tolte l'indennità di direzione, il compenso del vicario del dirigente, e, sentito il Direttore SGA, la quota del sostituto del DSGA;
- b) il budget delle funzioni strumentali viene diviso in base al numero delle funzioni in parti eguali;

- c) il budget relativo agli incarichi specifici viene compensato con il Fondo di Istituto fino al raggiungimento della somma di €1200, in quanto più rispondente alla misura del profilo professionale;
4. Per quanto riguarda i criteri di ripartizione dei compensi del personale ATA essi si ricavano dalla specificità dei carichi di lavoro previsti nel piano annuale delle attività del personale stesso.

Art. 20 – Sintesi schematica dei criteri di ripartizione del fondo di istituto (personale docente ed ATA)

1. Conformemente alle finalità di cui all'articolo 18 ed ai criteri di cui all'articolo 19, sulla base della delibera del Collegio dei docenti, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il Fondo d'Istituto è ripartito secondo lo schema di seguito riportato.

A) INDENNITÀ DI DIREZIONE

- indennità del DSGA : quota fissata normativamente non contrattabile;
- indennità del sostituto del DSGA: 3/12 dell'indennità del DSGA;

B) PARTE ORGANIZZATIVA GENERALE (COLLABORATORE VICARIO): 120 ore funzionali;

C) FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVO-DIDATTICA: considerata la particolare natura del CPIA si ritiene necessario attribuire un punto di flessibilità per ogni sede aggiuntiva rispetto alla sede di assegnazione (sede centrale, sede associata, sede carceraria); la misura del punto si intende raddoppiata laddove la sede aggiuntiva si trovi in altro comune. Il budget per compensare i punti di flessibilità, da assegnare sia al personale docente che al personale ATA viene stabilita nella misura di €1200, ricavati dalle economie del FIS dello scorso anno. Il punto di flessibilità viene in definitiva assegnato in funzione del numero di punti effettivamente riconosciuti

D) ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA DIDATTICA O ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE: il budget viene ricavato a valle della suddivisione del Fondo tra docenti ed Ata di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 19, tolta l'attività progettuale di cui alla successiva lettera e), laddove effettivamente utilizzati per i progetti; in caso contrario il budget verrà ripartito proporzionalmente sulle attività di cui alla presente lettera;

E) ATTIVITÀ PROGETTUALE DEL PERSONALE DOCENTE: circa un quarto della quota FIS riservata alla parte docente;

F) PERSONALE ATA : SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI ed INTENSIFICAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA: in funzione dei carichi di lavoro di ciascun profilo, si prevede di calcolare la ripartizione del fondo destinando quote distinte per la sostituzione e per l'intensificazione. Il calcolo del compenso per l'intensificazione dovuta all'assenza del collega viene effettuato prendendo come unità di misura per ogni evento un'ora, fino al raggiungimento del budget, al superamento del quale lo stesso verrà suddiviso in modo proporzionale in funzione del numero di ore maturato per ogni avente diritto. In caso di mancato utilizzo, il budget per la sostituzione si riversa interamente in maniera proporzionale su quello per l'intensificazione, sulla base dei punti diversi dalla sostituzione individuati infra all'articolo 24.

2 . La quantificazione dei compensi relativi al personale docente di cui ai criteri sintetizzati al comma precedente è dettagliata nell'allegato A al contratto. Restano quindi esclusi dall'allegato i soli compensi relativi alle funzioni strumentali ed al personale ATA, in quanto ricavabili senz'altro dall'articolato precedente e successivo.

Art. 21 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 22 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono espresse sia ad unità orarie sia in misura forfettaria a seconda della tipologia degli incarichi affidati.
2. Come già sopra enunciato all'art. 14 comma 2 del presente contratto, le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni dieci, da fruirsi nei periodi di sospensione dell'attività didattica, compatibilmente con le esigenze di servizio.

CAPO TERZO – UTILIZZAZIONE DELLE RESTANTI RISORSE

Art. 23 – Personale docente

Il compenso spettante alle funzioni strumentali, di cui all'art. 33 del CCNL 2006-2009, è ripartito sulla base di quanto definito sopra all'art. 19 comma 3 lettera b. Il compenso per dette funzioni, oltre allo specifico campo di azione da ricondurre alle rispettive aree di intervento, si riferisce anche alla partecipazione all'attività collegiale di verifica ed attuazione del PTOF, nonché all'attività di valutazione, autovalutazione e bilancio sociale di Istituto.

Art. 24 – Personale ATA

Le risorse disponibili terranno conto della specificità e della complessità di questa istituzione scolastica, anche con riferimento ai rapporti con le altre istituzioni scolastiche in rete.

Il finanziamento per gli incarichi specifici al personale ATA che presta servizio al CPIA Levante Tigullio per l'anno scolastico 2017/2018 è di € 853,35 compensata fino alla somma di 1200,00, ai sensi del precedente articolo 17, comma 3 lettera c, vista l'entità del finanziamento si propone di attribuire un solo incarico al personale amministrativo per lo svolgimento delle seguenti attività: *sostituzione del DSGA*: 1200,00 € per un'unità di personale.

Il Fondo dell'Istituzione Scolastica, al netto della quota dell'indennità di direzione spettante al DSGA e della quota del sostituto del DSGA, ammonta ad euro **15.029,35** : si propone di destinare al personale ATA la cifra di € **4105,27**, da suddividere in base al numero degli addetti, a consuntivo delle attività effettivamente svolte

Vengono proposte le seguenti attività aggiuntive (**solo se non retribuite già con risorse derivanti da convenzioni e/o accordi (ad esempio Progetto FAMI) o se non coincidenti con le funzioni aggiuntive:**

a) Servizi amministrativi

1. supporto amministrativo alla sede di Genova, nell'ambito didattico (fascicolo degli studenti, registro elettronico etc), e nell'affiancamento dell'assistente nominato per 18 ore sulla sede, recandosi fisicamente nella sede associata almeno una volta alla settimana: 500 €
2. sostituzione colleghi assenti: 500 €

b) Servizi ausiliari

1. sostituzione colleghi: 858,00 € da assegnare a consuntivo sulla base di rendicontazione alle quattro unità di personale;

2. piccola manutenzione per 1 unità di personale: 400,00 €
3. collaborazione con uffici di segreteria: 3 unità di personale (1 in sede centrale e 2 in sede associata): 1500,00 € . Il compenso si considera forfetario sulla base di rendicontazione, utilizzando come base di calcolo le ore svolte in mansioni eccedenti rispetto a quanto previsto dal piano annuale delle attività del personale ATA

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 25 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato o dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 26 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente all'esterno in quanto il personale interno non ha le necessarie competenze tecniche, indispensabili per l'assolvimento di tale funzione.

Art. 27 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso;
 - addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SESTO - NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 28 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del MOF intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria, in misura proporzionale ad ogni compenso assegnato.
3. Medesima riduzione verrà operata laddove non venissero confermate dal Ministero delle Finanze le risorse, già contrattate, derivanti dalle economie degli anni pregressi.
4. Quanto alle risorse destinate a finanziare il progetto relativo all'integrazione degli alunni stranieri per l'A.S. 2016-2017, ai sensi dell'art. 9 del CCNL 27.11.2007, in quanto esse non sono ancora state comunicate dal competente USR, verranno liquidate a consuntivo, in ragione dell'effettivo impegno dei docenti nell'attività progettuale svolta e nella misura dei fondi effettivamente erogati. In tanto e nulla di più si concorda nella presente sequenza contrattuale.

Art. 29 – Sospensione di incarico o di attività progettuale

La sospensione di un incarico previsto nel piano annuale delle attività o di un progetto previsto dal PTOF non dà luogo alla liquidazione del compenso accessorio a carico del FIS. Nel caso in cui il titolare del progetto o dell'incarico abbia già svolto parzialmente l'attività, il Dirigente disporrà un compenso proporzionale all'attività svolta, sulla base della verifica della rendicontazione.

Art. 30 – Principio di corrispettività ai sensi dell'art. 7 c. 5 del D.Lgs 165 / 01

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo, ogni attività prevista dal piano dell'offerta formativa e deliberata dagli Organi Collegiali, come pure ogni attività prevista nel piano annuale delle attività del personale docente ed ATA, per le quali sia stato concordato l'accesso al compenso accessorio derivante dal Fondo di Istituto, sarà retribuita nei limiti della capienza del Fondo di Istituto e nel rispetto dei criteri concordati entro questo contratto e della normativa generale vigente.
2. In caso di progetti od incarichi parzialmente svolti per i quali sia previsto un compenso forfetario, ovvero un certo numero di ore funzionali, il Dirigente, come già detto sopra all'art. 27, ridurrà la retribuzione accessoria in proporzione all'attività effettivamente svolta rispetto al budget previsto, tenendo conto cioè dello scarto tra le attività previste in favore degli allievi e quelle effettivamente svolte.

3. In caso di progetti od incarichi per i quali sia previsto un certo numero di ore frontali, verranno compensate con il fondo di istituto solo quelle effettivamente svolte.
4. L'eventuale quota del Fondo di Istituto che avanzasse in ragione di compensi non assegnati, in parte o in toto, per le ragioni precedentemente enunciate o per rinuncia allo svolgimento di un progetto da parte del docente proponente, potrà essere utilizzata all'interno dell'attività progettuale.

Art. 31 – Qualità delle attività progettuali

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere esplicativamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti dai singoli progetti. La relazione finale di ogni progetto costituisce criterio di valutazione ai fini della liquidazione dei compensi.

SOTTOSCRIZIONE DELL'IPOTESI DI CONTRATTO

La presente ipotesi di contratto, costituita di VENTUNO pagine, comprendenti il frontespizio, il sommario, l'articolato (31 articoli) e la presente pagina di sottoscrizione, nonché l'Allegato, che ne costituisce parte integrante, di CINQUE pagine, è stato siglato con accordo unanime dalle parti convenute presso la sede centrale del CPIA Levante Tigullio in Corso IV Novembre 115, a Cogorno (GE) in data 04.04.2018

I. PARTE PUBBLICA

COGNOME	NOME	QUALIFICA	FIRMA
Künkler	Norbert	Dirigente scolastico	<i>Firmato</i> <hr/>

II. PARTE SINDACALE

COGNOME	NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE	FIRMA
GIACOBBE	ANDREA	FLC / CGIL	<i>Firmato</i> <hr/>
GIUNTA	GIUSEPPINA	DELEGATO FLC / CGIL	 <hr/>
GONNELLA	PATRIZIA	DELEGATO SNALS / CONFSAL	<i>Firmato</i> <hr/>
LETIZIA	ANTONINO	UIL SCUOLA	 <hr/>
ALBANESE	FRANCESCO	DELEGATO UIL SCUOLA	<i>Firmato</i> <hr/>